Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Lunedì, 11 agosto 1924** **Numero 188**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 80* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1º del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno **1924**.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

Oggi sono stati pubblicati i supplementi straordinari nn. 20, 47, 50, 58, 62, 64 alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, contenenti le nuove tariffe d'estimo dei terreni delle provincie di Como, Pesaro-Urbino, Imperia, Sassari, Teramo e Trapani.

Essi possono acquistarsi presso la Libreria dello Stato e presso le sopraindicate librerie concessionarie della vendita delle pubblicazioni statali, ai seguenti prezzi:

Supplemento n. 20	provincia	di Como	L.	5.50
» » 47	»	» Pesaro-Urbino	»	1 —
» » 50	»	» Imperia	»	1.50
» » 58	»	» Sassari	»	1 —
» » 62	»	» Teramo	»	1.50
» » 64	»	» Trapani	»	1 —

Si avverte che, per le disposizioni in vigore, detti supplementi straordinari non vengono distribuiti agli abbonati alla *Gazzetta Ufficiale.*

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1224.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1219.

Conferimento al Governatore della Tripolitania della facoltà di modificare la tassa di fabbricazione degli spiriti di cui al Regio decreto 15 maggio 1924, n. 957.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 15 maggio 1924, n. 957, che applica la tassa sulla fabbricazione degli spiriti in Tripolitania;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Entro un biennio dalla data di pubblicazione del R. decreto 15 maggio 1924, n. 957, la misura della tassa di fab-

bricazione degli spiriti, potrà essere modificata con decreto del Governatore, previa autorizzazione del Ministero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 33. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1225.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1221.

Aggiunta al R. decreto 5 maggio 1921, n. 629, relativo al conferimento di caratteristiche professionali ed all'istruzione superiore degli ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 maggio 1921, n. 629, riguardante il conferimento di caratteristiche professionali e l'istruzione superiore degli ufficiali della Regia marina e sue successive variazioni;
Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere, in massima, favorevole ad unanimità;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle norme concernenti il conferimento dei certificati e brevetti previsti dal R. decreto 5 maggio 1921, n. 629, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 19. — Sono prorogate fino al 30 giugno 1927 le facoltà di cui al precedente art. 18, ma soltanto in casi eccezionalissimi, e cioè:

1° per quegli ufficiali, in cui si riconoscano spiccate qualità tecnico-professionali e che, per accertate ragioni di servizio, non abbiano potuto frequentare i corsi prescritti dalle presenti norme;

2° quando, per riparare a particolari deficienze dovute ad imprevedibili situazioni di servizio o degli organici, occorra disporre corsi o tirocini con criteri speciali.

« Le concessioni dei brevetti fatte in base alle facoltà di cui al n. 1 del presente articolo dovranno però essere subordinate:

a) per la concessione di brevetti di specializzazione superiore tecnico-scientifica al possesso di speciali titoli di studio (universitari, di istituti superiori nazionali ed esteri, ecc.) oppure all'aver compilato speciali studi o pubblicazioni su materie attinenti ai rami del servizio relativo al brevetto da conferire e, sia in un caso che nell'altro, all'avere avuto destinazioni di servizio che abbiano potuto mettere in chiara luce sicura competenza tecnica nel ramo di servizio stesso, che dovrà risultare da espliciti rapporti di autorità che hanno avuto alle loro dipendenze l'ufficiale;

b) per la concessione dei brevetti di idoneità all'aver dimostrato, per eventuali studi fatti e per il modo con cui furono tenute speciali destinazioni di servizio relativo al brevetto da conferire, di possedere i requisiti richiesti pel brevetto stesso.

« Le modalità per la concessione dei brevetti secondo queste speciali condizioni saranno quelle prescritte dall'articolo 17 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 35. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1226.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 luglio 1924, n. 1223.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, per contributo dello Stato al Comitato olimpiaco nazionale italiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla competenza del capitolo aggiunto n. 258: « Contributo dello Stato al Comitato olimpiaco nazionale italiano per la preparazione ed invio degli atleti ai concorsi olimpiaci internazionali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, è inscritta la somma di L. 500,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 37. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1227.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1220.

Facoltà al Governatore della Tripolitania di disciplinare il mercato della « hènnà ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Visto il R. decreto 13 luglio 1914, n. 747, che disciplina il mercato della « hènnà » in Tripolitania;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

In relazione alle particolari esigenze del mercato della « hènnà » è data facoltà al Governatore della Tripolitania di stabilire magazzini di deposito nei luoghi e con le modalità che riterrà più opportune; di variare la composizione del collegio dei periti e di fissare nuove e maggiori garanzie e penalità contro le frodi nel commercio del prodotto, a modificazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7 del R. decreto 13 luglio 1914, n. 747.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1924.
Atti del Governo, registro 227, *foglio* 34. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1228.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 luglio 1924, n. 1224.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, per sussidi di pubblica beneficenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Ritenuta la necessità di assegnare fondi per sovvenire ai bisogni più urgenti della popolazione di Messina colpita dall'incendio che ha devastato numerose baracche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 32 « Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato della somma di L. 1,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 *agosto* 1924.
Atti del Governo, registro 227, *foglio* 38. — GUALTIERI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 183

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 9 agosto 1924.

	Media		Media
Parigi	122 58	Belgio	112 20
Londra	100 842	Olanda	—
Svizzera	422 47	Pesos oro	17 50
Spagna	301 —	Pesos carta	7 40
Berlino	—	New York	22 306
Vienna	0 0314$_5$	Oro	430 40
Praga	66 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	84 62
	3.50 % » (1902)	79 —
	3.00 % lordo	54 50
	5.00 % netto	97 49
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	84 13

N.B. — Causa la chiusura estiva delle Borse di commercio dall'11 al 16 agosto la compilazione del presente Bollettino verrà ripresa dal 18 corrente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dall'11 al 17 agosto 1924 è fissata in L. 442, rappresentanti 100 dazio nominale e 342 aggiunta cambio.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 3.

Si notifica che è stata denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentato per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3523 — Data della ricevuta: 4 aprile 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Migliore Mariangela di Biagio — Titoli del debito pubblico, al portatore: 3 — Ammontare, rendita: L. 65 — Consolidato 5 % con decorrenza dal 1° gennaio 1921.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 luglio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione** **(Elenco n. 4).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono quinquennale 6ª Emissione	1069	Cap.le 5000 —	Ghetti Ifigenia fu Pellegrino, *nubile*; con usufrutto a Vitali *Ida* di Raffaele, vedova di Pellegrino Ghetti.	Ghetti Ifigenia fu Pellegrino *minore, sotto la patria potestà della madre* Vitali *Teresa-Ida*, ved. Pellegrino, con usufrutto a Vitali *Teresa-Ida* predetta.
3.50 %	372829	350 —	Martino Elvira-Giuseppina-Albertina di Giuseppe, moglie di *Bruno* Giuseppe-Domenico-Giovanni Battista fu Giovanni, dom. a Rubiana (Torino), vincolata.	
»	484268	122.50	Martino Giuseppina di Giuseppe, ved. di Bruna Giuseppe, dom. a Rubiana (Torino), vincolata.	Martino Elvira-Giuseppina-Albertina di Giuseppe, moglie di *Bruna* Giuseppe-Domenico-Giovanni Battista fu Giovanni, ecc., come contro, vincolata.
»	713394	2565.50	Martino Giuseppina fu Giuseppe, ved. di Bruna Giuseppe fu Giovanni, dom. a Torino.	
5 %	97027	150 —	Martino Giuseppina fu Giuseppe, ved. di Bruna Giovanni, dom. a Torino.	
»	225172	325 —	Rossano Filomena ed Antonietta fu Raffaele, minori sotto la patria potestà della madre Visco *Giulia* fu Erasmo, ved. di Rossano Raffaele, dom. a Vico Equense (Napoli); con usufrutto a Visco *Giulia* fu Erasmo predetta.	Rossano Filomena ed Antonietta fu Raffaele, minori, sotto la patria potestà della madre Visco *Maria-Giulia* ecc., come contro; con usufrutto vitalizio a Visco *Maria-Giulia* fu Erasmo ecc., come contro.
»	1020 Polizza comb.	20 —	*Barini* Pietro di Domenico, dom. a Bardi (Piacenza).	*Basini* Pietro di Domenico, dom. a Bardi (Piacenza).
»	93640	120 —	Aloisio Biagio fu Carlo, dom. in Ovada (Alessandria); con usufrutto a Ferula *Anna* ved. di Albisio Carlo.	Aloisio Biagio fu Carlo, dom. in Ovada (Alessandria); con usufrutto a Ferula *Maria*, ved. di Aloisio Carlo.
»	157625	120 —	Gobbi *Maria* fu Giacinto, minore, sotto la patria potestà della madre Galasi *Erminia* fu Luigi, ved. di Gobbi Giacinto, dom. a Robecco d'Oglio (Cremona).	Gobbi *Alessandrina-Maria-Luigia* fu Giacinto, minore, sotto la patria potestà della madre Galasi *Giulia-Erminia* fu Luigi, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 26 luglio 1924. Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.